

AVV. ERNESTO RUSSO
AVV. ANTONIO COMMISSO
AVV. MATTEO BENCIOLINI

INFO RMC 15/11/2023

Criteri per l'autorizzazione allo svolgimento del lavoro sportivo da parte dei dipendenti PA – Riforma dello Sport

È stato emanato il Decreto del 14 novembre 2023 del Ministero della Pubblica Amministrazione, di concerto con il Dipartimento per lo Sport, con cui vengono fissati i **parametri** per la gestione delle richieste di autorizzazione dei Dipendenti Pubblici che intendano lavorare nello sport a titolo oneroso.

Si ricorda, infatti, che i Dipendenti Pubblici sono tenuti a chiedere **l'autorizzazione all'Amministrazione di appartenenza** per lo svolgimento di attività di lavoro sportivo che la rilascia o la rigetta entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta. A tal fine la PA è tenuta a verificare, secondo i principi dell'ordinamento vigenti in materia di pubblico impiego, che sussistano congiuntamente due condizioni:

- **l'assenza di cause di incompatibilità**, che possano ostacolare l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente della PA;
- **l'insussistenza di conflitto di interessi** in relazione all'attività svolta nell'ambito dell'amministrazione.

Tali requisiti devono permanere per tutta la durata di svolgimento dell'attività. L'attività di lavoro sportivo autorizzata deve essere svolta **al di fuori dell'orario di lavoro e non deve pregiudicare o confliggere con il regolare svolgimento del servizio né intaccare l'indipendenza del lavoratore**.

Per i dipendenti con **rapporto di lavoro a tempo pieno**, la PA verifica, altresì, che la prestazione di lavoro sportivo non rivesta carattere di prevalenza in relazione al tempo e alla durata, ossia che non impegni il dipendente per un tempo superiore al 50% dell'orario di lavoro settimanale stabilito dal contratto collettivo nazionale di riferimento.

Se, decorso il termine di 30 giorni dalla richiesta, non interviene il rilascio dell'autorizzazione o il rigetto dell'istanza, l'autorizzazione è da ritenersi in ogni caso accordata (c.d. **silenzio assenso**).

Il Decreto, tuttavia, **non** chiarisce se **gli stessi criteri previsti per il lavoro sportivo possano essere applicati anche alle collaborazioni coordinate continuative di carattere amministrativo-gestionale** o comunque per prestazioni svolte nel medesimo ambito ma non rientranti nel lavoro sportivo; se così non fosse, tali lavoratori dovrebbero essere autorizzati secondo i criteri e i parametri fissati dalla disciplina ordinaria in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi per i Dipendenti Pubblici ex art. 53, D.lgs. n. 165/2001. Si auspica pertanto un tempestivo chiarimento da parte delle competenti Autorità.

La disciplina del Decreto non si applica al personale in servizio presso i Gruppi sportivi militari e i Gruppi sportivi dei Corpi civili dello Stato quando espleta la propria attività sportiva che può essere autorizzato dalle Amministrazioni d'appartenenza quando richiesti dal CONI, dal CIP, dalle FSN e DSA o sotto la loro egida, per i quali – secondo una nota dei competenti Ministeri – *“sono in corso di elaborazione delle linee guida attuative, utili per le amministrazioni di appartenenza che hanno richiesto ulteriori precisazioni e che saranno emanate nelle prossime settimane”*.

Per completezza si ricorda che i dipendenti pubblici possono inoltre ricevere premi e borse di studio erogate dal CONI, dal CIP e dagli altri soggetti dell'ordinamento sportivo ai quali forniscono proprie prestazioni oggetto di tassazione ai sensi dell'art. 30, comma 2 del DPR 600/73.

Qualora non intendano svolgere attività di lavoro sportivo, i Dipendenti Pubblici possono prestare **attività di volontariato**, fuori dall'orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio e **previa comunicazione** all'Amministrazione di appartenenza.

Cordiali saluti

Avv. Ernesto Russo